

ORIGINALE



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA

Numero 57 del 28-12-2023

**Oggetto: PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO AI FINI DEL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. INTEGRAZIONE
ALL'ORDINANZA SINDACALE N.36 DEL 02.10.2023**

Gli originali della presente ordinanza sono trasmessi:

- al Responsabile del Settore, per competenza;
 - alla Segreteria, per l'archiviazione;
 - all'albo online;
 -
-

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella pianura padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; la Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Quinto di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Padano) nel corrente anno 2023 si sono verificati 33 giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³ delle polveri PM10, e nell'ulteriore stazione di monitoraggio di Strada S. Agnese si sono verificati 34 giorni di superamento del medesimo limite. Considerato che entrambi i valori sono prossimi al limite massimo di 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero si rende necessario, in linea con il principio di cautela, adottare le medesime misure previste dalla normativa vigente in caso di superamento del suddetto limite massimo di superamenti giornalieri;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Quinto di Treviso risultava inserito nell'agglomerato "IT0509 Agglomerato Treviso", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; l'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura; l'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso; i livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per l'Agglomerato di Treviso è la stazione di Fondo Urbano di “Via Lancieri di Novara”;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155” dove il Comune di Quinto di Treviso risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Villorba, Preganziol, Treviso, Roncade, Silea e Zero Branco;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

TENUTO CONTO:

- del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- dell'esito del Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 26.10.2023 nel quale, in virtù del fatto che il falò del “Panevin” rappresenta una consolidata tradizione popolare con una spiccata valenza sociale di aggregazione e collante delle società locali e, quindi, meritevole di essere salvaguardata, le Amministrazioni presenti hanno manifestato la volontà di limitare gli eventi allo scopo di ridurre l'impatto delle combustioni sullo stato della qualità dell'aria;

RICHIAMATA la propria ordinanza n.36 del 02.10.2023;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs.19/10/2005, n.192”;

- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” in cui è prevista la facoltà per i Comuni “*di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*”;
- l'articolo 10 del D.L. 13.06.2023 n.69 convertito dalla L.10.08.2023 n.186 “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali*”;
- il DM n. 186/2017 “*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*”;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 267/2020, “*Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali*”;
- la L.R. n. 11/201 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”

ORDINA

a decorrere dal 01/01/2024 al 30/04/2024 con livello “**Nessuna allerta**” – verde con livello di “**Allerta 1**” – arancio e livello di “**Allerta 2**” – rosso :

- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, fatta eccezione in tutto il territorio comunale per un solo Panevin tradizionale e per un solo falò tradizionale nella ricorrenza di metà quaresima purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze. La dimensione della pira sarà al massimo di 4 m di altezza e con un diametro alla base non superiore a 3 m; il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti; accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo.

E' tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma. Il valore della manifestazione del Panevin è, come detto, soprattutto sociale e, pertanto, non deve essere un'occasione per disfarsi di oggetti, sebbene combustibili, qualificati conseguentemente come rifiuti.

Sempre con l'intento di ridurre le emissioni in atmosfera, gli eventi si concluderanno entro le ore 23.00 e il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione.

Per evitare di aggravare situazioni di criticità nella qualità dell'aria, è fatto divieto di accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale interessato dovesse ricadere in stato di allerta rossa e arancione, come definito dallo specifico bollettino rilasciato da Arpav.

INFORMA INOLTRE

- che avverso questo provvedimento è ammesso:- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000;
- a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott. Luca Gasparini, Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Informatici

II SINDACO
SARTORI STEFANIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0001828 del 02-02-2024